

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3891

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, VISCARDI, CELLINI, NUCARA, RIGHI,
CORSI, BREDI, ORSENIGO, BALESTRACCI, BORTOLAMI,
CASTAGNETTI PIERLUIGI, SANGALLI, MERLONI, ROJCH,
PUMILIA, ALESSI, NAPOLI, FARACE**

Presentata il 4 maggio 1989

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge finanziaria per il 1989 (24 dicembre 1988, n. 541), ha assegnato per il triennio 1989-1991 la somma complessiva di 700 miliardi, sotto forma di accantonamenti in tabella C, per il rifinanziamento di normative agevolative concernenti il sistema industriale e di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la presente proposta di legge si provvede pertanto all'utilizzazione delle somme accantonate, rifinanziando normative che in assenza di un aumento delle autorizzazioni di spesa rischiano di registrare una immediata battuta di arresto. In vista della ormai prossima realizza-

zione del mercato unico europeo lo sforzo delle imprese verso livelli di maggiore competitività e di adeguamento agli *standards* tecnologici dei mercati internazionali deve essere sostenuto in primo luogo tramite una politica delle agevolazioni pubbliche non solo mirata e sufficientemente selettiva negli obiettivi, ma anche ispirata al criterio della continuità degli interventi e delle relative risorse. Per questi motivi l'approvazione della presente proposta di legge appare estremamente urgente: le quattro normative oggetto di rifinanziamento sono la legge n. 370 del 21 giugno 1986, concernente agevolazioni alle imprese italiane che realizzano investimenti nel territorio di Malta, il decreto

del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, che prevede agevolazioni per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, il Fondo nazionale per l'artigianato di cui alla legge n. 399, del 3 ottobre 1987, la legge n. 808 del 24 dicembre 1985, relativa allo sviluppo di programmi di imprese del settore aeronautico in ambito internazionale. Le tematiche oggetto delle normative, da quella ambientale a quelle della collaborazione tecnologica a carattere internazionale e dello sviluppo delle imprese minori, costituiscono fattori imprescindibili per la definizione di una politica industriale che sappia andare oltre lo schema ormai desueto delle agevolazioni a pioggia.

La proposta di legge consta di 5 articoli:

1) con l'articolo 1 si dispone un rifinanziamento per 50 miliardi di lire complessivamente nel triennio 1989-1991 della legge 21 giugno 1986, n. 370, recante incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta, nonché una contestuale proroga del termine per la presentazione delle domande;

2) l'articolo 2 prevede l'integrazione, per complessivi 400 miliardi nel triennio, del Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Tale integrazione, ferma restando l'attuale disciplina del Fondo, è destinata prevalentemente a finanziare gli interventi a favore dell'artigianato di competenza regionale. La parte residua è desti-

nata alla realizzazione del sistema informativo e dell'Osservatorio economico per l'artigianato, e ad iniziative di carattere nazionale o ultraregionale di valorizzazione dell'artigianato;

3) l'articolo 3 prevede il rifinanziamento per il triennio 1989-1991 delle agevolazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente l'estensione dei finanziamenti agevolati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alle imprese industriali ed ai consorzi e società consortili fra le stesse per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti e per la realizzazione di iniziative di recupero, riciclo, riutilizzazione e rigenerazione dei rifiuti stessi;

4) l'articolo 4 dispone il rifinanziamento per gli anni 1990 e 1991 degli interventi previsti dal primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, ai fini dello sviluppo e dell'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico. Si tratta in particolare di finanziamenti a favore delle imprese nazionali partecipanti ad iniziative in collaborazione internazionale nel settore aeronautico, per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione;

5) l'articolo 5, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria del complesso delle spese disposte dal provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni per gli investimenti italiani in Malta).

1. Per le finalità di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 370, al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita la somma di lire 50 miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di 10 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione è prorogato al 3 agosto 1990.

ART. 2.

(Fondo nazionale per l'artigianato).

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è conferita la somma di lire 400 miliardi per il triennio 1989-1991, in ragione di 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

ART. 3.

(Agevolazioni per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti).

1. Le autorizzazioni di spesa da iscriverne al capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono integrate,

per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di lire 90 miliardi per il triennio 1989-1991 in ragione di lire 30 miliardi per ciascun anno.

ART. 4.

(Programmi in collaborazione internazionale di imprese del settore aeronautico).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 160 miliardi per il biennio 1990-1991, in ragione di lire 80 miliardi per ciascun anno per le finalità di cui al primo comma, lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 10 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Rifinanziamento della legge 370 del 1986, recante interventi in favore delle imprese industriali italiane per investimenti a Malta ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 100 miliardi per il 1989 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Rifinanzia-

mento del Fondo nazionale per l'artigianato ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte per i medesimi anni ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Rifinanziamento della legge n. 808, del 1985 per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.